

Dal mondo

A Gibilterra trasferire l'impresa si può ma con garanzie

17 Gennaio 2006

La procedura prevede infatti la presentazione al Registro delle Società di una specifica domanda corredata da una serie di elementi



In particolare la denominazione sociale (se diversa da quella adottata in fase di trasferimento), il luogo di incorporazione della società, la data di incorporazione, i dati relativi all'Autorità competente dell'ordinamento di provenienza, l'indirizzo della sede a Gibilterra, qualsiasi modifica apportata all'atto costitutivo in vigore a partire dalla data di registrazione della società, ogni altra informazione richiesta dalla normativa interna di Gibilterra.

L'ordinamento di Gibilterra contiene una normativa ad hoc relativa al trasferimento di sede all'interno del proprio territorio da parte di società domiciliate in altri paesi Ue o extra Ue. Tale normativa (*Companies Redomiciliation Regulations*) è stata emanata nel marzo del 1996, inizialmente soltanto per favorire lo stabilimento a Gibilterra di società assicuratrici internazionali, e prevede che l'Autorità deputata al rilascio delle licenze sia la *Financial Service Commission*. Le società che intendono trasferire la propria sede devono essere residenti in ordinamenti riconosciuti da Gibilterra quali gli stati appartenenti all'Unione Europea, le ex colonie britanniche, gli Stati membri del Commonwealth, la Liberia, Panama e Singapore.

La valutazione caso per caso

Poiché nella prassi non tutti gli ordinamenti sopra menzionati accettano il trasferimento delle proprie società, la valutazione della *re-domiciliation* deve essere effettuata caso per caso; al momento poi vi sono alcuni ordinamenti che richiedono la reciprocità quali alcuni paesi dell'UE, gli Stati Uniti, il Canada, la Svizzera, le Bermuda, le Bahamas.

La procedura nel dettaglio

La procedura per il trasferimento di sede prevede che la società interessata presenti apposita domanda al Registro delle Società di Gibilterra. La domanda deve essere accompagnata da un

documento redatto ai sensi dello statuto che attesti la volontà della società di trasferire la sede a Gibilterra specificando i seguenti elementi: la denominazione sociale (se diversa da quella adottata in fase di trasferimento); il luogo di incorporazione della società; la data di incorporazione; i dati relativi all'Autorità competente dell'ordinamento di provenienza; l'indirizzo della sede a Gibilterra; qualsiasi modifica apportata all'atto costitutivo in vigore a partire dalla data di registrazione della società; qualsiasi altra informazione richiesta dalla normativa interna di Gibilterra. Tutte le informazioni e la documentazione devono essere presentate in lingua inglese (o una traduzione certificata dei documenti prodotti in altre lingue); è inoltre richiesto che la società produca un documento che attesti l'inesistenza di procedure concorsuali a suo carico.

Gli effetti sul piano pratico

A seguito dell'assolvimento delle formalità la società trasferita risulta registrata e incorporata ai sensi della *Companies Ordinance of Gibraltar*. L'ordinanza riconosce la continuità della società con riferimento alle proprietà, agli *assets*, ai contratti, alle attività svolte e alle passività. Nel caso in cui sei mesi dopo il trasferimento della sede la società non abbia rispettato i requisiti del Registro, questo provvederà d'ufficio alla cancellazione della società.

di

Diletta Fuxa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/gibilterra-trasferire-limpresa-si-puo-ma-garanzie>